mediante riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, disciplinato dall'art. 9-*ter* della legge di contabilità.

L'utilizzazione del fondo non appare corretta: esso è infatti finalizzato "a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità (previsionali di base), ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica" (art. 9-*ter* comma 2 legge n. 468) e pertanto a fornire integrazioni di fondi in caso di scostamento degli oneri effettivi rispetto a quelli determinati sulla base della legislazione vigente, e non già a coprire nuove spese.

In ogni caso, la riduzione del fondo a copertura di oneri dell'esercizio in corso dovrebbe quanto meno essere subordinata all'indicazione dei motivi per cui si perviene – già nel corso del primo semestre dell'anno – ad una diversa valutazione del rischio di scostamenti sulla cui base era determinato l'importo dello stanziamento.

Per quanto riguarda la copertura di oneri degli esercizi successivi, si ritiene che il fondo stesso sia preordinato a fornire integrazioni di fondi soltanto per l'esercizio in corso, in armonia con la sua natura di fondo di riserva quantificato anno per anno sulla base delle prevedibili esigenze dell'esercizio.

Anche sotto questo profilo, il fondo si appalesa del tutto non compatibile con la copertura di nuove spese pluriennali e permanenti.

3) Altri oneri – relativi ad ulteriori interventi per i giochi olimpici di Torino (art. 8 bis), ad interventi in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici e per la gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis (art. 11 commi 8, 9, 14 *bis* e 14 *ter*) e all'incremento del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, nonché all'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e

la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (art. 11 commi 1, 3 e 4) – vengono coperti mediante riduzioni di autorizzazioni di spesa relative a Fondi iscritti in bilancio, quali rispettivamente il Fondo per le aree sottoutilizzate e il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In tutti questi casi, nessuna notizia è stata fornita sui rapporti tra disponibilità cui si attinge e finalizzazioni a legislazione vigente delle risorse allocate sui capitoli-fondo utilizzati.

4) Qualche perplessità deriva infine dagli aspetti finanziari connessi a talune norme che prevedono l'istituzione di nuovi organi o commissioni.

In particolare l'art. 1 *quater* istituisce l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, la cui attività, a norma del quarto comma, deve essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, in mancanza di relazione tecnica, non si comprende come le ampie attribuzioni in tema di monitoraggio e di coordinamento, anche a livello internazionale (art. 1 comma 11), possano essere espletate senza un ampliamento delle strutture esistenti.

Inoltre, l'art. 12, nel quadro del rafforzamento del settore turistico, istituisce il Comitato nazionale per il turismo e trasforma l'Ente nazionale del turismo (ENIT) in Agenzia.

Ne' il testo legislativo, né la relazione tecnica danno conto delle modalità di finanziamento di eventuali oneri, che non possono affatto escludersi sia per l'ampiezza dei compiti del Comitato nazionale – che sembrano richiedere dotazioni di personale e

di beni strumentali dedicati – sia per i possibili riflessi sul trattamento economico del personale della trasformazione dell'ENIT in Agenzia.

2.2 Legge n. 88 del 31 maggio, di conversione del decreto legge n. 44 del 31 marzo, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Il testo originario del decreto legge, che comprendeva soltanto quattro articoli, ha subito una serie di integrazioni nel corso del procedimento di conversione, che hanno dato luogo alla formulazione di tredici ulteriori articoli.

Fra questi ultimi, si richiama l'attenzione sull'art. 11 *ter*, che esclude gli enti locali di piccole dimensioni dal patto di stabilità interno, con un onere valutato in 111 milioni per il 2005; la norma prevede la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9 *ter* della legge di contabilità).

Premesso che, per quanto riguarda la quantificazione dell'onere, non sono state fornite né una relazione tecnica, né comunque alcun altro elemento di valutazione, la modalità di copertura è identica a quella utilizzata in tre casi nell'ambito della legge n. 80.

Si rinvia pertanto alle osservazioni formulate al riguardo al precedente punto 2.1 sulla compatibilità di tale modalità di copertura con la natura e la destinazione delle risorse utilizzate.

Si osserva inoltre che per gli oneri prevedibilmente connessi all'art. 1-*quater* comma 1 lett. *f-ter*, che esclude dal patto di stabilità le spese derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio, non è stata fornita alcuna quantificazione né copertura.

Infine, gli oneri connessi alla disposizione della lettera *f-quater* del medesimo articolo 1-*quater* comma 1, che esclude dal patto di stabilità le spese sostenute dai comuni per la bonifica dei siti inquinati, sono coperti dall'art. 3 *quinquies* soltanto per quanto riguarda la quota interessi e soltanto per il biennio 2006-2007.

Manca pertanto una quantificazione nel testo legislativo degli oneri di parte capitale, che sono stati stimati in 85 milioni sulla base dell'importo annuo degli interessi, e manca qualsiasi valutazione delle conseguenze sul livello del debito di una copertura limitata alla spesa in conto interessi.

Si segnala infine che su entrambe le disposizioni la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario.

2.3 Legge n. 89 del 31 maggio, di conversione del decreto-legge n. 45 del 31 marzo, recante disposizioni per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'originario testo del decreto legge è stato integrato da una serie di disposizioni (gli articoli sono passati da 9 a 21), a supporto delle quali sono state formulate relazioni tecniche supplementari.

Pur trattandosi di norme relative al personale, la quasi totalità degli stanziamenti, salvo modeste eccezioni (art. 8 – *quater* relativo alle promozioni aggiuntive di capitani) ha espressa natura di limiti di spesa. Tuttavia, trattandosi di materia in cui predominano le posizioni di diritto soggettivo, sono state opportunamente introdotte in alcuni casi (art. 1 comma 4, art. 2, art. 3 commi 2 e 2 *bis*) specifiche clausole di salvaguardia attraverso il monitoraggio dell'attuazione delle singole disposizioni.

Sotto il profilo delle modalità di copertura, si osserva quanto segue:

1) Il mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato (art. 1 comma 4: 17 milioni di euro) e quello di personale dell'Arma dei carabinieri (art. 2: 18 milioni) sono coperti entrambi utilizzando le risorse di cui all'art. 1 comma 548 lett. *b* della legge finanziaria per il 2005. Tuttavia, nonostante l'identità delle due situazioni, la formulazione delle due disposizioni è difforme, in quanto soltanto la seconda fa corretto riferimento alla riduzione di precedente autorizzazione di spesa.

2) Le disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le forze di polizia e le forze armate (art. 1-*quinquies:* 13,3 milioni annui a regime) trovano copertura mediante riduzione del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (art. 3 comma 151 della legge finanziaria per il 2004), fondo che appare tuttavia destinato all'integrazione di stanziamenti allocati nelle unità previsionali di base e non alla copertura di nuove spese. Inoltre, trattandosi di onere di carattere permanente, l'utilizzazione del fondo stesso appare tanto più incongrua.

3) Le residue disposizioni di spesa della legge vengono in parte coperte mediante riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-*ter* della legge di contabilità), sulla cui incompatibilità con la copertura di nuove spese si rinvia alle osservazioni formulate nel precedente punto 2.1, e in parte mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10 comma 5 legge 307/2004).

Come nella maggiori parte dei casi analoghi, anche qui nessuna indicazione viene fornita sul programma di interventi a legislazione vigente a carico delle risorse del

Fondo e sulle modifiche resesi necessarie al programma stesso per il finanziamento della nuova spesa.

2.4 Legge n. 123 del 4 luglio, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

La legge prevede una serie di interventi, dei quali soltanto alcuni sono quantificati e coperti: la quantificazione è tuttavia effettuata in modo sommario ed è priva del supporto di elementi oggettivi. Altri interventi non sono invece quantificati: di essi, alcuni sono indicati nella relazione tecnica come già inclusi nei livelli essenziali di assistenza, ed altri invece vengono posti a carico delle risorse ripartite alle Regioni e destinate ai progetti obiettivo ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 56/2000.

Complessivamente, come rilevato in Commissione bilancio Senato, non sono definite con esattezza né le risorse necessarie per far fronte alle innovazioni legislative introdotte dal provvedimento, né le modalità di acquisizione di tali risorse: modalità che presuppongono comunque la possibilità di ridurre alcuni interventi in atto per finanziare quelli recati dalla legge in esame.

Inoltre, l'art. 4, nel riconoscere ai soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine, prevede che i relativi limiti massimi di spesa siano fissati con decreto del Ministro della salute, senza nulla disporre circa i limiti finanziari di tale provvedimento.

In conclusione, il conferimento di diritti soggettivi ad una platea di interessati non appare supportato da tecniche di quantificazione e modalità di copertura tali da garantire

il contenimento della spesa entro limiti certi e la sua effettuazione con risorse esattamente individuate ed effettivamente disponibili.

2.5 Legge n. 152 del 26 luglio, di conversione del decreto legge n. 90 del 31 maggio, recante disposizioni in materia di protezione civile.

L'originario disegno di legge, già corredato di relazione tecnica, ha subito nel corso del procedimento di conversione soltanto modifiche delle clausole finanziarie, restando perciò inalterata la parte dispositiva. Nel corso della seconda lettura, è stato anche presentato da parte del Governo un documento contenente chiarimenti su alcune questioni di quantificazione e copertura degli oneri emerse nel dibattito: sulla base di tali chiarimenti, richiamati nel parere, la Commissione bilancio della Camera ha espresso il proprio nulla osta.

Al riguardo si osserva quanto segue:

1) L'art. 1 comma 3 dispone il collocamento di elementi di segnalazione per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato. Si tratta di obblighi a carico di soggetti privati, ma anche di soggetti pubblici: per questi ultimi, il documento governativo sopra indicato afferma che la norma li riguarda nei limiti in cui abbiano già previsto specifiche risorse nei propri bilanci per fronteggiare gli oneri conseguenti, così come previsto dall'art. 712 del codice della navigazione nel testo introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

Tuttavia, la norma prevede un obbligo indifferenziato e non soggetto al limite indicato; inoltre, il decreto legislativo n. 96 dispone sì che l'ENAC possa ordinare il

collocamento di segnali (art. 3), ma dispone anche che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 20).

In definitiva, l'onere derivante dalla legge in esame potrà trovare copertura soltanto a carico dei bilanci dei soggetti pubblici interessati, in contrasto con le regole contenute nell'art. 27 della legge di contabilità.

2) L'art. 2 detta norme sull'emergenza ambientale in Calabria, prevedendo un meccanismo analogo a quello relativo alla Campania contenuto nella legge n. 53 del 15 aprile (cfr. il punto 2.2 della precedente relazione quadrimestrale): anche qui, pertanto, sorgono perplessità in ordine alla sostenibilità, da parte degli enti interessati, della eventuale riduzione dei trasferimenti erariali, a favore della quale viene disposta una specifica clausola di garanzia, che si concretizza nella riduzione dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 15 lett. a) della legge finanziaria per il 2005 per l'importo di 55 milioni di euro.

3) Il primo comma dell'art. 3 prevede la copertura di dodici posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale; tale copertura, ai sensi del richiamato art. 9 *bis* del decreto legislativo 303/99, può avvenire anche in soprannumero. A tale proposito, il Governo ha peraltro affermato nel documento sopra richiamato, che le unità autorizzate corrispondono ai posti effettivamente disponibili e non sono quindi suscettibili di determinare l'esigenza di disporre un inquadramento soprannumerario.

4) Per quanto riguarda le assunzioni di personale non dirigente, previste dal medesimo art. 3, premesso che oneri relativi al personale sono indicati come limite massimo di spesa e pertanto privi di clausola di salvaguardia, si osserva che la copertura

di oneri non modulabili a carico di risorse determinate annualmente in tab. C non appare corretta.

2.6 Legge n. 168 del 17 agosto, di conversione del decreto legge n. 115 del 30 giugno, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, ecc.

Il decreto oggetto della legge di conversione sopra indicata – come molti altri nel corso del quadrimestre in esame – è stato integrato da numerose norme, tanto che ai quindici articoli originari ne sono stati aggiunti altri trentacinque.

Anche in considerazione della natura eterogenea sia delle norme originarie sia di quelle aggiunte, si espongono qui partitamene le osservazioni sugli aspetti problematici di maggior rilievo sotto il profilo finanziario.

1) L'art. 1 comma 2 della legge di conversione modifica in aumento la dotazione organica del personale della carriera diplomatica. La quantificazione dell'onere non è supportata da una relazione tecnica e la norma di copertura – operata sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri – è priva della clausola di salvaguardia, pur trattandosi di spesa di personale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, accantonamento destinato prioritariamente all'adempimento di obblighi internazionali, non è stata fornita la necessaria dimostrazione che l'utilizzazione stessa non reca pregiudizio all'adempimento di tali obblighi.

2) Gli stanziamenti a favore delle università previsti dagli articoli 1, 1-*bis* e 2-*bis*, che costituiscono dei limiti di spesa, sono coperti in gran parte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa relative rispettivamente al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, al Fondo per le assunzioni in deroga previsto dall'art. 1 comma 96 della legge finanziaria per il 2005 e al Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico.

Come di consueto, l'imputazione ai capitoli-fondo è del tutto generica, priva com'è di qualsiasi indicazione degli specifici interventi le cui risorse vengono ridotte a favore delle nuove esigenze.

3) L'art. 3 comma 1 autorizza l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 35.000 unità di personale docente della scuola e di 5.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La copertura dell'onere è effettuata sui risparmi derivanti dal differenziale tra il trattamento economico del personale cessato dal servizio e quello del personale di cui è disposta l'assunzione: anzi, secondo la relazione tecnica, risulterebbe altresì una ingente eccedenza di risparmi.

La modalità di copertura adottata ha dato luogo ad una esauriente disamina in sede di Commissioni bilancio, conclusasi con un parere non ostativo, in cui si è peraltro affermata l'esigenza che le previsioni di spesa siano in futuro costruite scontando la minore spesa relativa alle prevedibili cessazioni di personale.

Il punto fondamentale è quello dei criteri di costruzione del bilancio a legislazione vigente: da un lato si è infatti sostenuto che le previsioni di bilancio, stante il carattere di inderogabilità del servizio scolastico, devono tener conto della sostituzione del

personale docente collocato a riposo nell'anno; dall'altro che i relativi risparmi devono essere scontati nelle previsioni stesse, anche perché il criterio dell'inderogabilità non è esclusivo del servizio dell'istruzione, ma anche di altre attività di servizio pubblico.

Al riguardo, si ritiene che la rigorosa applicazione del criterio della legislazione vigente avrebbe dovuto condurre all'adeguamento degli stanziamenti alla situazione effettiva delle presenze nell'anno, mentre il mantenimento del livello precedente è assimilabile al criterio delle politiche invariate, non ammesso dall'ordinamento contabile.

Tuttavia, va considerato che, a differenza della gran parte del settore statale, non vige per la scuola il blocco delle assunzioni, proprio in considerazione della specificità della funzione e della peculiare necessità di disporre di un congruo livello di operatori: in attesa pertanto della definizione del piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'art. 1-*bis* del decreto legge 97/2004, convertito con legge 143/2004 – piano da emanare entro il 30 settembre 2005 – l'amministrazione avrebbe potuto procedere come in passato con provvedimenti di rango non legislativo.

4) La copertura di parte della spesa per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione per settori in crisi, prevista dall'art. 7, è a carico di residui di stanziamento che vengono contestualmente versati all'entrata per essere poi riassegnati ad apposita unità previsionale di base. Tali residui provengono dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 comma 113 della legge finanziaria per il 2004, del quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (sentenza n. 231 del 2005).

5) Le disposizioni concernenti il rinnovo del contratto della carriera prefettizia e il personale dell'amministrazione civile dell'interno (art. 13-*bis* e 13-*ter*) trovano

copertura mediante riduzione del fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (art. 3 comma 151 della legge finanziaria per il 2004).

Come già osservato circa l'analoga disposizione contenuta nella legge n. 89 (cfr. il precedente punto 2.3), il fondo appare tuttavia destinato all'integrazione di stanziamenti allocati nelle unità previsionali di base e non alla copertura di nuove spese.

In ogni caso, non viene fornita alcune notizia circa l'eventuale pregiudizio di interventi a carico del fondo già previsti dalla legislazione vigente.

6) Parte degli oneri connessi alla concessione di agevolazioni tributarie alle società che gestiscono enti fieristici (art. 14 *vicies semel*) è coperta mediante l'ennesima riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-ter delle legge di contabilità).

Si rinvia pertanto a quanto osservato al riguardo nelle pagine precedenti (punti 2.1, 2.2 e 2.3).

3. I decreti legislativi

A partire dal gennaio del corrente anno, le relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa comprendono anche l'esame dei decreti legislativi pubblicati nel medesimo periodo.

L'iniziativa, la cui opportunità è stata, come è noto, condivisa dai Presidenti delle Commissioni bilancio delle due Camere, consente di formulare valutazioni sull'aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute sulle leggi di

delega e sull'effettivo rispetto da parte delle norme delegate della eventuale clausola di neutralità finanziaria apposta alla legge di delega.

Infatti, qualora dalla normazione delegata scaturiscano diritti soggettivi o comunque oneri non modulabili discrezionalmente sulla base delle risorse disponibili, i connessi obblighi finanziari possono vanificare sia il riferimento alla clausola suddetta, sia il limite delle risorse finanziarie fissato dalla legge di delega, anche se formulato come tetto massimo di spesa.

In questo secondo quadrimestre del 2005, i decreti legislativi pubblicati sono stati complessivamente 29, di cui 9 attuativi di leggi di delega, 15 attuativi di direttive comunitarie e 5 di attuazione degli statuti speciali delle relative Regioni.

3.1 Decreti attuativi di leggi di delega

I *decreti n. 76 e n. 77 del 15 aprile*, entrambi attuativi di alcuni aspetti della delega contenuta nella legge n. 53 del 2003, il primo per la parte relativa alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e il secondo per la parte relativa all'alternanza scuola-lavoro, sono corredati di relazioni tecniche di buon livello.

Per la copertura del decreto n. 76, premesso che la legge di delega rinvia il finanziamento delle norme in essa contenute, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a risorse da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, viene utilizzata parte delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per il 2004 ed il 2005.

Al riguardo, va osservato che, mancando un quadro complessivo delle esigenze finanziarie connesse all'attuazione della delega, non può con certezza valutarsi se gli stanziamenti residui siano sufficienti a coprire le ulteriori finalità della legge delega.

La copertura degli oneri del decreto n. 77, che costituiscono un "tetto di spesa", è posta a carico del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge n. 440 del 1997, alla cui dotazione si provvede annualmente nell'ambito della tab. C allegata alla legge finanziaria.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la copertura si riferisce indistintamente a tutti gli oneri recati dall'articolato, senza perciò indicare per ciascuno intervento la corrispondente autorizzazione di spesa, come richiesto dall'art. 11-*ter* comma 1 della legge di contabilità, ed in secondo luogo che la copertura di una spesa permanente predeterminata nel suo ammontare mal si concilia con il requisito della modulabilità che costituisce la caratteristica precipua della tab. C allegata alla legge finanziaria.

2) Il *decreto n. 82 del 7 marzo*, recante il codice dell'amministrazione digitale in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), non è provvisto di relazione tecnica; la relazione illustrativa afferma infatti che esso non determina alcun onere per la finanza pubblica e non richiede disposizioni di copertura considerate le finalità generali e programmatiche del codice stesso.

In realtà, peraltro, nonostante le numerose clausole di invarianza finanziaria inserite in varie disposizioni e la clausola finale (art. 74) secondo cui all'attuazione del decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente – clausole tutte recepite in accoglimento dei rilievi mossi dalla Commissione bilancio della Camera – dall'insieme della normativa discende una serie di obblighi di adempimenti di carattere gestionale ed organizzativo suscettibili di determinare oneri, tanto più in

quanto, come rilevata dal Servizio bilancio della Camera, numerose disposizioni, alcune delle quali attributive di diritti agli interessati, appaiono immediatamente precettive e suscettibili di completa applicazione entro termini perentori.

Non è stato infatti recepito il richiamo della Commissione bilancio ad una valutazione dell'opportunità di differire il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto al fine di consentire alle amministrazioni di disporre di un congruo periodo di tempo per provvedere agli adempimenti previsti.

D'altra parte, il richiamo all'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, contenute nella citata norma di chiusura, potrebbe rivelarsi insufficiente "in quanto non corredato delle indicazioni necessarie a garantire la congruità di tali risorse rispetto al processo di ristrutturazione dell'attività amministrativa che appare necessario per l'attuazione del provvedimento".

Il decreto contiene infine (art. 11 e 19) due disposizioni onerose meramente ricognitive di identiche norme già inserite nella legge di delega: esse non determinano pertanto nuove conseguenze di carattere finanziario. Tuttavia, si deve rilevare che la copertura dell'art. 19 citato si riferisce esclusivamente al triennio 2003/2005.

3) Il *decreto n. 96 del 9 maggio* reca norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione in attuazione della delega contenuta dell'art. 2 della legge n. 265 del 2004.

La legge delega dispone che dall'esercizio della delega stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e il decreto legislativo conferma nella norma finale (art. 20) questo divieto. In effetti, le norme delegate – corredate di

relazione tecnica - pur attribuendo all'ENAC molteplici funzioni di vigilanza e di controllo, non appaiono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie di rilievo.

Infatti, da un lato, secondo le indicazioni governative in Commissione bilancio, le funzioni di cui sopra rientrano tra quelle già attualmente svolte sulla base della normativa vigente, e dall'altro alcuni compiti dell'ENAC sono finanziati mediante corrispettivi a carico dei soggetti gestori degli aeroporti e dei servizi di trasporto aereo.

4) I *decreti n. 100. 101 e 102, tutti del 27 maggio* danno attuazione a specifici settori della delega contenuta nell'art. 1 della legge n. 38 del 2003 relativa alla modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacultura, dell'alimentazione e delle foreste.

La legge di delega contiene un espresso obbligo di invarianza per la finanza pubblica della normativa delegata.

Il decreto n. 100, relativo ai settori della pesca e dell'acquacultura, determina modifiche alle finalità ed alle tipologie di intervento dell'esistente Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacultura e prevede altresì un programma di copertura assicurativa nel settore attraverso la concessione di contributi statali.

Secondo la relazione tecnica, le norme, nel predisporre le condizioni normative dei nuovi strumenti assicurativo-finanziari, non comportano variazioni rispetto alle poste finanziarie stabilite per il settore ittico in base alla normativa vigente.

Tuttavia, anche se dalla normativa non discendono direttamente diritti soggettivi e pertanto gli interventi appaiano comunque modulabili in base alle disponibilità finanziarie, si osserva in via generale come la previsione di ulteriori interventi comporti